

Avvertenza giuridica sui documenti online

**Queste informazioni non hanno alcuna valenza giuridica.
Vincolante è solamente l'estratto ufficiale rilasciato
dall'Ufficio tecnico comunale.**

INDICE***I. NORME INTRODUTTIVE***

- Art. 1.1. Base legale
- Art. 1.2. Legislazione applicabile
- Art. 2 Scopi, effetto
- Art. 3 Componenti il PR
- Art. 4 Comprensorio
- Art. 5 Oggetto

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

- Art. 6 Condizioni per l'edificabilità di un fondo
- Art. 7 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone
- Art. 8 Definizioni
- Art. 8.1. Definizioni contenute nella legge edilizia
- Art. 8.2. Riporto degli indici, ecc.
- Art. 8.3. Lunghezza della facciata
- Art. 8.4. Linea d'arretramento
- Art. 8.5. Molestia
- Art. 8.6. Costruzioni accessorie
- Art. 8.7. Rinnovazione
- Art. 8.8. Trasformazioni
- Art. 8.9. Ricostruzioni
- Art. 8.10. Ampliamenti
- Art. 9 Distanze
- Art. 9.1. Distanze tra edifici
- Art. 9.1.1 Caso particolare per le zone residenziali
- Art. 9.2. Distanze da confine verso fondi privati
- Art. 9.2.1 Contiguità e edificazione a confine
- Art. 9.2.2 Convenzione tra privati
- Art. 9.2.3 Deroghe per l'esecuzione di rivestimenti isolanti
- Art. 9.2.4 Deroga alla distanza da confine per sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici
- Art. 9.2.5 Deroghe per la formazione di accessi a locali interrati
- Art. 9.3. Distanze per costruzioni accessorie
- Art. 9.4. Distanze per piscine

**Norme di attuazione
Piano regolatore**

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI D'INTERESSE PUBBLICO

Art. 33 Attrezzature ed edifici d'interesse pubblico

SCHIZZI ILLUSTRATIVI

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI

| | |
|-------|--|
| LE | Legge edilizia cantonale (19 febbraio 1973) |
| RALE | Regolamento di applicazione della legge edilizia (22 gennaio 1974) |
| LPT | Legge federale sulla pianificazione del territorio (22 giugno 1979) |
| DEPT | Decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (29 gennaio 1980) |
| LIA | Legge federale contro l'inquinamento delle acque (8 ottobre 1971) |
| LALIA | Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (2 aprile 1975) |
| LPA | Legge federale sulla Protezione dell'ambiente (7 ottobre 1983) |
| OIF | Ordinanza contro l'inquinamento fonico (15 dicembre 1986) |
| SIA | Società svizzera degli ingegneri e degli architetti |
| VSs | Unione svizzera dei professionisti della strada |
| SUL | Superficie utile lorda |
| I.s. | Indice di sfruttamento |
| I.o. | Indice di occupazione |
| I.e. | Indice di edificazione |

| | |
|------------|--|
| Art. 9.5. | Distanze dall'area pubblica |
| Art. 9.5.1 | Edifici ed attrezzature pubbliche |
| Art. 9.5.2 | Strade, percorsi pedonali, piazze di giro e posteggi |
| Art. 9.5.3 | Corsi d'acqua |
| Art. 9.6. | Distanze dal bosco |
| Art. 10 | Corpi tecnici |

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI*A. PIANO DEL PAESAGGIO*

| | |
|-----------|---|
| Art. 11 | Zona forestale |
| Art. 12 | Protezione delle immissioni foniche |
| Art. 13 | Tutela dei ritrovamenti archeologici |
| Art. 14 | Zona agricola |
| Art. 14.a | Edifici fuori zona edificabile «piano». (Regolamento separato - fogli colore rosa). |
| Art. 14.b | Edifici fuori zona edificabile «monti». (Regolamento separato - fogli colore giallo). |
| Art. 15 | Zona senza destinazione specifica |
| Art. 16 | Zone soggette a forze naturali (zone pericolose) |
| Art. 17 | Zona di protezione della natura |
| Art. 18 | Zona di protezione del paesaggio |
| Art. 19 | Monumenti culturali |
| Art. 20 | Idrografia |
| Art. 21 | Sorgenti e zone di protezione delle acque |
| Art. 22 | Punti di vista |
| Art. 23 | Estrazioni e depositi |

B. PIANO DELLE ZONE

| | |
|---------|---|
| Art. 24 | Finalità |
| Art. 25 | Territorio fuori dalle zone edificabili |
| Art. 26 | Zone edificabili |
| Art. 27 | Zona del nucleo tradizionale NV |
| Art. 28 | Zona residenziale R3 |

C. PIANO DEL TRAFFICO

| | |
|---------|--|
| Art. 29 | Strade, piazze di giro e posteggi pubblici |
| Art. 30 | Percorsi pedonali |
| Art. 31 | Accessi |
| Art. 32 | Autorimesse e posteggi |

- b) di rappresentazioni grafiche, ossia:
- piano del paesaggio, scala 1:2000 e 1:10'000
 - piano delle zone, scala 1:2000
 - piano del traffico, scala 1:2000
 - piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico, scala 1:2000
 - piano indicativo dei servizi tecnologici (piano generale canalizzazioni, acquedotto)
- c) delle presenti norme di attuazione
- d) di un programma di realizzazione, che indica i costi delle opere ed il modo in cui sono coperti come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici ed il coordinamento delle fasi di attuazione.

Art. 4

Comprensorio Il piano regolatore disciplina l'uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 5

Oggetto Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi, in particolare tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti, ampliamenti e demolizioni, nonché tutti gli interventi inerenti all'utilizzazione del territorio ed alla protezione del paesaggio.

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI**Art. 6**

Condizioni per l'edificabilità di un fondo Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (piano delle zone);
- b) se urbanizzato (art. 67 e 77 LALPT).

I. NORME INTRODUTTIVE**Art. 1****Base legale**

1.1. Il piano regolatore comunale ha quale base legale la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e il relativo regolamento d'applicazione del 29 gennaio 1991 (RLALPT).

Legislazione applicabile

1.2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LPT, la LALPT, il RLALPT, la Legge edilizia cantonale (LE) e il relativo regolamento d'applicazione (RALE), unitamente alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) e alle altre leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2**Scopi, effetto**

2.1. Gli scopi principali del piano regolatore sono:

- a) organizzare razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune, in modo che il suolo sia utilizzato con misura;
- b) realizzare gli obiettivi ed i principi pianificatori degli articoli 1 e 3 della LPT;
- c) predisporre le basi per una razionale urbanizzazione, un'utilizzazione appropriata delle fonti di approvvigionamento ed una corretta protezione ambientale.

2.2. Il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste.

Art. 3**Componenti il PR**

Il piano regolatore si compone:

- a) di un rapporto di pianificazione

retrate dall'edificio principale di ml 4.00 (v. schizzo illustrativo in appendice).

8.4. Linea d'arretramento

La linea d'arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'oggetto a cui è riferita.

8.5. Molestia

Si distinguono aziende non moleste, poco moleste e moleste.

- a) Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
- b) Per aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
- c) Aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

Sono riservate le disposizioni previste dalla Legge federale sulla Protezione dell'ambiente (LPA) e dalla relativa legislazione di applicazione.

Per quanto concerne i "gradi di sensibilità" giusto l'art. 43 dell'"Ordinanza contro l'inquinamento fonico" (OIF) si è stabilito per le zone edificabili il grado di sensibilità II.

8.6. Costruzioni accessorie

Si ritengono accessorie costruzioni che:

- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale;
- siano indipendenti dall'edificio principale in quanto a funzione;
- non presentino un'altezza verso i confinanti, compresi gli interventi di sistemazione esterna, ecc. superiore a ml 2.50 rispettivamente ml 4.00 al colmo* e non risultino più lunghe di ml 10.00 per lato della particella (per posteggi coperti e non chiusi lateralmente può essere ammessa una lunghezza maggiore).

* Per coperture ad un'unica falda è ammesso un massimo di ml 3.50 verso il fondo laterale (v. schizzo illustrativo in appendice - modo di misurare le altezze - casi particolari).

Art. 7

Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone

7.1. I siti e i paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.

7.2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi e da non deturpare i paesaggi pittoreschi soggetti alla protezione cantonale.

Art. 8

8.1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (I.s.), dell'indice di occupazione (I.o.), della superficie edificata, della superficie edificabile, delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della LE e del MLE. (Per casi particolari nel modo di misurare le altezze v. schizzi illustrativi in appendice.)

8.2. Riporto degli indici, ecc.

Gli indici di occupazione e di sfruttamento possono essere utilizzati una volta sola.

Due o più proprietari di fondi adiacenti ed assegnati alla medesima zona di PR possono accordarsi per operare un riporto di indici, consistente nella parziale o totale utilizzazione dell'indice di sfruttamento o di occupazione di uno dei fondi vicini. La relativa convenzione dovrà essere approvata preliminarmente dal Municipio ed iscritta nel registro degli indici.

Edificazioni interessanti un singolo fondo distribuito su più zone o a cavallo delle stesse possono essere autorizzate se non vi si oppongono particolari esigenze di pianificazione del territorio. Per tali edificazioni, che devono rispettare le normative di zona dove avviene la costruzione, è possibile il riporto degli indici (calcolato in modo proporzionale alle superfici, quelle di nucleo escluse).

8.3. Lunghezza della facciata

Per il calcolo della distanza da confine si considera quale lunghezza della facciata la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio. Tale misura non è calcolata per le parti ar-

se la facciata supera i ml 16.00 di lunghezza le distanze minime di cui al precedente capoverso devono essere aumentate di ml 0.30 ogni metro o frazione di maggior lunghezza, fino a che sia raggiunta una misura complessiva pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio. Per facciate di lunghezza superiore a ml 30.00 vale quale distanza minima da confine la misura uguale all'altezza del fabbricato ($D=H$);

b) nelle zone dei nuclei

per gli edifici situati in queste zone valgono le distanze degli art. 12 e 26;

c) per la trasformazione e l'ampliamento di edifici rustici esistenti fuori delle zone edificabili in abitazioni

- Quale distanza da confine per le trasformazioni, comprese modeste sopraelevazioni atte a migliorare le condizioni d'abitazione, fa stato la distanza esistente ritenuto che non sia intervenuta una riduzione della stessa a seguito di frazionamenti;
- gli ampliamenti devono distare almeno ml 1.50 da fondo aperto e ml 4.00 da edifici esistenti, misurati dall'ampliamento. Per quest'ultimo caso è ammessa la deroga con l'accordo del confinante.

9.2.1 Contiguità e edificazione a confine *Zone residenziali*

L'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le norme di zona non la vietino.

L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici. Per il calcolo delle distanze da confine viene computata la lunghezza complessiva degli edifici contigui.

Se la contiguità nelle edificazioni a "schiera" non avviene tramite l'edificio abitativo, la distanza fra questi ultimi deve essere di almeno ml 6.00.

8.7. Rinnovazione

Risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.

8.8. Trasformazioni

Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti.

8.9. Ricostruzioni

Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.

8.10. Ampliamenti

Aumento della volumetria di un edificio esistente.

Art. 9

Distanze

9.1. Distanze tra edifici

La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.

Tra edifici sullo stesso fondo o siti in diverse zone di PR è da considerare un confine ideale (vedi schizzo illustrativo in appendice)

9.1.1 Caso particolare per le zone residenziali

La distanza verso un edificio principale sorto prima dell'adozione del PR deve essere di almeno ml 6.00, ritenuto che la nuova costruzione rispetti la distanza minima da confine prescritta dalle presenti norme.

Nel rispetto della distanza minima da confine il Municipio può concedere deroghe alla distanza di ml 6.00 nel caso in cui venga resa oggettivamente difficile l'edificazione del fondo.

9.2. Distanze da confine verso fondi privati

La distanza minima di un edificio dal confine è così stabilita:

a) in generale

se la facciata non supera i ml 16.00 di lunghezza (vedi art. 8.3. Definizioni): - ml 3.00 per edifici fino a ml 7.00 di altezza (H); - ml 4.00 per edifici fino a ml 9.00 di altezza (H); - 2/3 dell'altezza per edifici di altezza superiore a ml 9.00;

accessi ad abitazioni esistenti. Accessi a locali interrati non superiori ad 1.00 ml di larghezza ed appoggiati lateralmente all'edificio non vengono computati ai fini del calcolo dell'altezza

9.3. Distanze per costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o ad una distanza minima di ml 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a) da edifici esistenti su fondi confinanti:
 - ml 3.00 o in contiguità da edifici principali
 - ml 1.50 o in contiguità da altri edifici;
- b) non sono necessarie distanze particolari per edifici sullo stesso fondo ad eccezione delle accessorie facenti parte di un complesso edilizio che è oggettivamente destinato a più proprietari o inquilini le quali devono rispettare le distanze prescritte al cap. a);
- c) nelle zone dei nuclei valgono le distanze degli art. 12 e 26.

9.4. Distanze per piscine

Le piscine interrate o fuori terra dovranno mantenere una distanza da confine di almeno ml 1.50.

Le piscine coperte sono considerate come costruzioni principali.

9.5. Distanze dall'area pubblica

9.5.1 Edifici ed attrezzature pubbliche

La distanza di una costruzione verso un'area pubblica (edificio pubblico, attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona.

9.5.2 Strade, percorsi pedonali, piazze di giro e posteggi

Per tutti i tipi di costruzione o impianti le distanze da rispettare sono le seguenti:

- a) verso strade con linee di arretramento è quella stabilita sui piani grafici;

9.2.2 Convenzione tra privati

Il Municipio può derogare alle distanze da confine con il consenso del proprietario del fondo contiguo che assume la maggior distanza, si da garantire quella tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

9.2.3 Deroghe per l'esecuzione di rivestimenti isolanti

Ad eccezione delle zone dei nuclei (regolate dagli appositi articoli) è permessa l'esecuzione di un rivestimento isolante sulle costruzioni esistenti (al massimo di 10 cm) in deroga alle distanze.

9.2.4 Deroga alla distanza da confine per sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici

In deroga alle norme generali sono ammessi i seguenti interventi su edifici sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo PR, in cui non sia intervenuto un frazionamento a ridurre le distanze, ed a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri di PR:

- a) sopraelevazioni di un unico piano di edifici mono o bifamiliari. In questo caso le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute a condizione che siano rispettate le seguenti distanze minime: - ml 1.50 verso fondo aperto - ml 4.00 verso un edificio esistente sono ammesse deroghe con l'accordo del confinante;
- b) ampliamenti da attuarsi su edifici ad una distanza da confine inferiore a quanto prescritto o che a causa della nuova lunghezza della facciata non dispongono per la parte esistente delle necessarie distanze. Gli stessi sono possibili a condizione che l'ampliamento rispetti la distanza da confine necessaria per il complesso della costruzione.

9.2.5 Deroghe per la formazione di accessi a locali interrati

Per la creazione di accessi a locali interrati quali cantine, autorimesse, depositi ecc., nella zona R3 è concesso un supplemento all'altezza massima, prevista per la zona di ml 1.00 su una lunghezza non superiore a metà della facciata.

Tale supplemento viene conteggiato nell'altezza dell'edificio ai fini del calcolo della distanza dai confini. Deroghe al calcolo della distanza da confine possono essere concesse per la realizzazione di

Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento competente, sentito il parere del Municipio e del Consorzio arginatura, a dipendenza della natura del corso d'acqua e qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente impossibile edificare il fondo. Le eventuali opere d'arginatura necessarie saranno a carico dell'interessato e la loro realizzazione dovrà compiersi secondo le indicazioni del Dipartimento competente.

9.6. Distanze dal bosco

Tutte le costruzioni devono distare al minimo ml 8.00 dal "limite del bosco" accertato dalla competente Autorità.

Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il fondo. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno ml 6.00, salvo possibili casi particolari stabiliti dall'Autorità forestale.

Interventi sugli edifici esistenti (rinnovazioni, trasformazioni, ampliamenti) sono ammessi in deroga alle distanze sopra citate, riservate eventuali disposizioni dell'Autorità competente.

Art. 10

Corpi tecnici

Vanno considerati quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Ad esempio sono considerati tali i vani per scale di accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.

Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 11

Zona forestale

- 1) La zona forestale inserita nel piano a titolo indicativo è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.
- 2) In caso di dissodamento l'area sottratta alla zona forestale è at-

- b) verso strade senza linee di arretramento è di ml 4.00 dal ciglio stradale o marciapiede;
- c) verso piazze di giro e posteggi è di ml 3.00;
- d) dal ciglio dei percorsi pedonali pubblici, fatta eccezione per le costruzioni accessorie e interrato è di ml 3.00 riservato il rispetto di maggiori distanze verso il fondo prospiciente. Per i percorsi pedonali passanti su terreno privato (diritto di passo) la distanza minima per le costruzioni viene misurata dal confine del fondo, ritenuto che sia garantito lo spazio necessario al passaggio;
- e) al fine di garantire la viabilità e la possibilità di un regolare sgombero della neve il Municipio può imporre un arretramento di ml 0.50 per la formazione di siepi vive, piccoli manufatti di delimitazione, cinte metalliche ecc.

Il Municipio può concedere deroghe agli arretramenti sopra elencati, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico, in caso di:

- trasformazione, riattamento o sopraelevazioni di fabbricati esistenti; oppure che sia preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo;
- piccole costruzioni in diretta relazione con l'accesso al fondo (pensiline, ecc.).

Le distanze di cui sopra non si applicano alle zone dei nuclei.

Balconi, ante, porte e simili, ed altre sporgenze non possono occupare od aprirsi verso l'area pubblica o di pubblico passaggio se presentano un potenziale pericolo per persone o cose.

Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalle strade cantonali.

9 5.3 Corsi d'acqua

Le distanze minime di un edificio, costruzione interrato, ecc., dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti, sono le seguenti:

- ml 3.00 dai corsi d'acqua già sistemati;
- ml 6.00 dai corsi d'acqua non sistemati;

Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento dell'Ambiente.

E' riservato il rispetto delle normali distanze da confine.

3. Le necessarie misure di risanamento e/o di limitazione dell'esercizio del poligono di tiro saranno coordinate fra l'autorità cantonale competente (Sezione protezione aria e acqua del Dipartimento del territorio) e i responsabili dell'esercizio del poligono.

Art. 13

Tutela dei ritrovamenti archeologici

I contenuti archeologici del territorio comunale sono protetti in virtù del Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.

Chiunque scavando nel proprio o nell'altrui terreno scoprisse oggetti archeologici, reliquie di tombe o di altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata comunicazione al Municipio e all'Ufficio cantonale dei monumenti storici del Dipartimento del territorio.

Art. 14

La zona agricola

La zona agricola, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.

Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e del diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.

L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio, rispettando il grado di sensibilità III.

È vietato erigere recinzioni fisse su fondi privati che non sono in consonanza con lo sfruttamento agricolo del fondo.

Art. 14 a

Fuori zona edificabile

Edifici situati fuori zona edificabile. Inventario della zona «Piana» v. norme di attuazione separate.

Art. 14 b

Edifici situati fuori zona edificabile. Inventario della zona «ai Monti» v. norme di attuazione separate.

tribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa, salvo specifica disposizione dell'Autorità competente.

- 3) Nel caso in cui l'Autorità forestale non riconosca più il carattere boschivo ad un'area indicata "zona forestale" del PR, la stessa sarà considerata attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa. l'attribuzione ad una zona edificabile di aree esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile:

– è permessa dove vi è già una chiara indicazione di PR o se l'accertamento forestale ha apportato unicamente modesti correttivi;

– per gli altri casi, in particolare se interessanti nuove proprietà o superfici di una certa importanza è soggetta a variante di PR.

Art. 12

Protezione delle immissioni foniche

Nelle zone d'utilizzazione e per edifici esposti ai rumori devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15.12.1986.

In particolare:

1. Sono assegnati i gradi di sensibilità per zona indicati sul piano delle zone edificabili in base all'art. 43 OIF.
2. Nella "Zona con eccessive immissioni foniche dovute al poligono di tiro" sono applicate le seguenti disposizioni in base all'art. 31 OIF:

a) Riservati casi eccezionali, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite di immissione possono essere rispettati tramite misure costruttive o di sistemazione che proteggono l'edificio dai rumori, oppure grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto alla fonte del rumore.

b) Nella domanda di costruzione il committente deve indicare:

- il carico fonico esterno;
- l'utilizzo dei locali;
- gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore;
- il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo la Norma SIA 181 in materia d'isolamento acustico.

Qualora risultasse necessario il Municipio, sentito il preavviso dell'Autorità federale e cantonale competente, potrà imporre le misure necessarie, tramite disposizioni speciali, per garantire l'integrità degli oggetti.

Le aree protette sono:

NA 1 - parte alta del comprensorio delimitata, verso valle, dal sentiero che da Nàssera (1859 m/sM) porta al Pian di Oss (1875 m/sM) (paesaggio di notevole interesse geologico, petrografico e botanico);

NA 2 - greto del fiume Brenno dal riale di Sartascia al confine con il Comune di Castro e le zone adiacenti (area di grandissimo valore ornitologico).

Art. 18

Zona di protezione del paesaggio

La zona di protezione del paesaggio indicata sul piano ha la funzione di protezione e salvaguardia degli elementi costitutivi dell'aspetto del paesaggio della regione.

In tale zona è proibita in generale qualsiasi modifica dell'aspetto fisico attuale ad eccezione di quelle compatibili con gli obiettivi di utilizzazione previsti dal piano.

In questa zona sono vietate tutte le nuove costruzioni ed installazioni di ogni genere che potrebbero compromettere gli obiettivi di protezione nonché la posa di linee aeree ad alta tensione, teleferiche, ecc.

Può essere imposta l'ubicazione delle costruzioni e delle installazioni al fine di salvaguardare gli obiettivi perseguiti dal PR.

Le zone di protezione del paesaggio previste sono:

PA 1 - fascia di comprensorio che da "Migiodich" sale fino a "Pian di Oss"

PA 2 - dosso in località "Torraccia"

Art. 19

Monumenti culturali

I monumenti culturali segnalati sul piano sono:

MC 1 Oratorio di San Francesco Saverio

MC 2 Chiesa parrocchiale di San Martino

MC 3 Ossario - Cappella dei morti

Art. 15

Zona senza destinazione specifica

Questa zona racchiude l'insieme di tutte le superfici non specificamente utilizzabili e nelle quali non sono previsti obiettivi pianificatori particolari.

La costruzione, il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, ecc, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 24 LPT e alla legislazione cantonale d'applicazione.

Art. 16

Zone soggette a forze naturali (zone pericolose)

Le zone definite come soggette a pericoli naturali sono tutte quelle interessate a erosioni, frane, alluvioni, ecc.

Tali zone segnalate sul piano con un reticolo rosso e a titolo indicativo, sono:

ZP 1 Zone potenzialmente soggette a scorrimento di terreni sciolti

ZP 2 Franamenti dovuti a scorrimento di terreni sciolti

ZP 3 Zone potenzialmente soggette ad erosione

ZP 4 Zone potenzialmente soggette a scorrimento di terreni

ZP 5 Zone potenzialmente soggette a erosione

ZP 6 Zone potenzialmente soggette ad alluvionamenti

Per la zona ZP 6 fino all'esecuzione di uno studio specifico, ogni domanda di costruzione interessante la zona edificabile deve essere corredata da una perizia comprovante la mancanza di pericoli.

Per le altre aree è, di regola, proibita la costruzione di edifici ed installazioni che servono ad alloggiare uomini o animali, oppure che siano utilizzati regolarmente per lavoro.

Il Municipio ha la facoltà di richiedere una perizia che stabilisca il grado di pericolosità, qualora una domanda di costruzione dovesse interessare una di queste zone.

Art. 17

Zona di protezione della natura

Gli oggetti segnati sul piano sono protetti nella loro estensione, e cioè per tutta la superficie indicata con reticolo blu-verde.

In queste zone è vietata in linea di principio qualsiasi forma di utilizzazione e di intervento che possano modificare l'equilibrio delle stesse ad eccezione di quelle compatibili con gli obiettivi di utilizzazione previsti dal piano.

del tetto, limitata l'altezza del colmo e imposte restrizioni per quanto riguardano le piantagioni.

Art. 23

Estrazioni e depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono in linea di principio proibite le estrazioni di ogni genere e i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle aree che sono o potranno venire appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le Autorità cantonali competenti.

In ogni caso gli eventuali interventi di questo tipo devono rispettare le disposizioni e le utilizzazioni delle singole zone e più in generale gli obiettivi del piano e non essere in conflitto con le zone di protezione.

L'esecuzione di tali opere è soggetta a permesso di costruzione giusto gli art. 39 LE e 34 RALE.

Restano riservate le competenze e le disposizioni stabilite dalle legislazioni federali e cantonali in materia.

B. PIANO DELLE ZONE

Art. 24

Finalità

La divisione del territorio comunale in zone è stabilita dal piano delle zone che ne precisa i caratteri, la tipologia delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori.

Art. 25

Territorio fuori delle zone edificabili

— Comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone.

— l'utilizzazione del suolo è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio.

— L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall'art. 24 LPT e dalla legislazione cantonale d'applicazione.

— Se le condizioni ambientali lo richiedono l'aspetto delle costru-

MC 4 Cappella di Sant'Anna

MC 5 Oratorio di "Ri di Valle"

MC 6 Oratorio di Preda

MC 7 Lavatoio pubblico (mappale 37)

MC 8 Lavatoio pubblico (mappale 217)

MC 9 Ponte "romano" a Caslasc

Sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero modificare o compromettere l'integrità dei monumenti nonché ostacolarne la vista o deturparne l'ambiente circostante. Il Municipio può richiedere il parere all'Autorità cantonale competente.

Sono riservate le competenze della Commissione Monumenti Storici per i MC 1 - 3 - 4 in quanto iscritti nell' "Elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino".

Art. 20

Idrografia

Tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica esistente devono tener conto degli obiettivi di protezione formale ed ambientale dei corsi d'acqua. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 21

Sorgenti e zone di protezione delle acque

Per le sorgenti, le captazioni di acqua potabile e le zone di protezione delle acque valgono le disposizioni del decreto esecutivo sulla protezione delle captazioni di acqua potabile dell'11.1.1972, le prescrizioni della LALIA del 2 aprile 1975, nonché le "Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee" emesse dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente nell'ottobre 1977.

Dove esistenti dovranno inoltre essere rispettati i piani di protezione di dettaglio e le prescrizioni particolari in essi stabilite.

Art. 22

Punti di vista

I punti di vista segnalati sul piano hanno carattere indicativo. In generale per la salvaguardia di tutti i punti di vista può essere imposta l'ubicazione esatta degli edifici o installazioni, prescritta la forma

In queste aree sono permesse le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le rinnovazioni e le trasformazioni purché vengano rispettate le caratteristiche architettoniche del nucleo.

In particolare valgono le seguenti regole:

- Il tetto dovrà essere a falde con colmo. Per la copertura sono ammesse le piode e le tegole ondulate grigie. In via eccezionale e per rispettare l'uniformità di copertura esistente è possibile l'uso di altro materiale. La pendenza dovrà uniformarsi alla tipologia tradizionale per le piode. Per le tegole, dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti o essere compresa fra il 40 % e il 70 %. Il rifacimento del tetto deve comportare la correzione di eventuali manifeste alterazioni effettuate in periodo recente. E' vietata la formazione di squarci, abbaini e corpi tecnici (ad eccezione dei comignoli) nelle falde del tetto. Sono ammessi i lucernari. Gli stessi devono avere dimensioni non superiori a ca. 60 x 90 cm, forma rettangolare in verticale, essere troppo concentrati o creare una sproporzione fra vuoti e pieni nella falda del tetto.
- L'altezza massima degli edifici deve tener conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti del nucleo, al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti.
- la disposizione, le dimensioni e le proporzioni delle aperture devono essere quelle tradizionali (prevalenza dell'altezza sulla larghezza e dei pieni sui vuoti).
- Le fattezze di finestre, gelosie, porte, ecc. devono riprendere quelle della tradizione locale. Non sono permesse chiusure con rolladen o simili.
- Possono essere imposte condizioni particolari circa l'impiego dei materiali, tinteggi, per la formazione dei tetti, ecc. In particolare è vietato l'uso di materiali non idonei ad un opportuno inserimento ambientale quali lastre in cemento-amianto o eternit, lamiere, lastre traslucide, laminati plastici, ecc.
- Per i posteggi valgono le norme dell'art. 31 La formazione di autorimesse, all'interno di stabili esistenti o nuovi è ammessa unicamente se non vengono compromessi i valori ambientali del nucleo e non creino pregiudizio alla circolazione (veicolare e pedonale) o all'esecuzione di opere pubbliche. Non sono ammesse porte a ribalta o simili.

zioni e gli interventi devono adeguarsi alla tipologia edilizia tradizionale (forma e pendenza del tetto, forma e dimensioni delle aperture, materiali, ecc.).

Art. 26

Zone edificabili Sono stabilite le seguenti zone edificabili:

Zona del nucleo tradizionale

Zona residenziale *scrittore*

NV

R3

Le disposizioni specifiche concernenti queste zone sono elencate negli articoli successivi.

Tabella indicativa delle disposizioni di base per le zone

| Zone | | NV | R3 |
|--------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Altezza massima alla gronda ml | | | 9.00 |
| Pendenza del tetto | min. | vedi | 40% |
| | mass. | art. 26 | 70% |
| X Indice di sfruttamento | | | |
| massimo | i.s. | — | 0.5 |
| X Indice di occupazione | | | |
| massimo | i.o. | — | 30% |
| Distanze minime | | vedi | vedi |
| | | art. 26 27 | art. 9 |
| Gradi di sensibilità | | | |
| (art. 43 OIF) | | II | II |
| Artigianato molesto | | NO | NO |
| Artigianato poco molesto | | NO | NO* |
| Artigianato non molesto | | SI | SI |

*Possono essere tollerate aziende artigianali a carattere locale

Art. 27

Zona del nucleo tradizionale NV

Comprende il vecchio agglomerato tradizionale di Ponto Valentino. La zona è destinata ad edifici a carattere residenziale e commerciale.

Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

Art. 28**Zona
residenziale R3**

- E' permessa la costruzione di edifici a carattere residenziale e commerciale. Sono ammesse attività non moleste; possono inoltre essere installate aziende artigianali, a carattere locale, poco moleste.
- Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.
- L'indice di sfruttamento massimo è lo 0.5.
- L'indice di occupazione massimo è il 30 %.
- L'altezza massima è di ml 9.00.
- Il tetto dovrà essere a falde con colmo pendenza compresa fra il 40% minimo e il 70% massimo. Sono ammesse coperture in piode e tegole grigie o scure.
- Per le distanze da confine valgono le norme dell' art. 9.
- Per i posteggi valgono le prescrizioni dell' art. 31.

C. PIANO DEL TRAFFICO**Art. 29****Strade, piazze
di giro e posteggi
pubblici**

Il tracciato delle nuove strade, delle piazze di giro e dei posteggi pubblici sarà ulteriormente precisato nell'ambito dei progetti esecutivi.

Le strade indicate dal piano regolatore si suddividono, secondo la loro funzione, in:

- strade di raccolta (SR)
- strade di servizio (SS)

Dí regola le caratteristiche tecniche delle singole strade segnate sul piano sono vincolanti per gli enti realizzatori delle singole opere.

Art. 30**Percorsi
pedonali**

All'interno delle zone edificabili i tracciati dei percorsi pedonali sono vincolanti. Il Municipio, tenuto conto delle necessità e delle condizioni locali, stabilirà la loro larghezza caso per caso.

Il tracciato dei percorsi pedonali (sentieri) situati all'esterno delle zone edificabili è indicativo.

Valgono le seguenti distanze:

Di regola è permessa la demolizione-ricostruzione (entro le volumetrie attuali) di edifici esistenti indipendentemente dalle distanze.

- X 1) Fra privati:
- a) verso fondo aperto:
 - a confine o al minimo ml 1.50 se non vi sono aperture;
 - minimo ml 1.50 con aperture;
 - y b) verso edifici su fondi confinanti:
 - minimo ml 3.00 verso un edificio senza aperture o in contiguità;
 - minimo ml 4.00 verso un edificio con aperture;
 - c) verso le altre zone di PR devono essere rispettate le distanze minime previste ai punti a) e b).

Deroghe alle distanze di cui ai punti a) e b) potranno essere concesse dal Municipio, se non vi si oppongono interessi generali di inserimento ambientale, con l'accordo scritto del confinante.

Sopraelevazioni di modesta entità (massimo ml 1.00) realizzate nell'ambito di un rinnovamento totale dell'edificio e finalizzate al recupero di spazi abitativi possono essere autorizzate dal Municipio anche senza l'accordo dei confinanti.

2) Verso l'area di pubblico transito:

- a) dove indicati fanno stato gli arretramenti o allineamenti previsti sui piani;
- b) dove non sono indicati arretramenti o allineamenti il Municipio per motivi inerenti alla salvaguardia ambientale, al miglioramento o completazione del tessuto urbano e di sicurezza del traffico e sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, ha la facoltà di imporre degli allineamenti o degli arretramenti, e concedere deroghe alle distanze fra privati per costruzioni prospicienti l'area pubblica (strade, piazze, posteggi pubblici, percorsi pedonali, ecc.).

Art. 32**Autorimesse
e posteggi**

- 1) Per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, cambiamenti di destinazione e rinnovazioni sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada), in base ai seguenti parametri:
- per appartamenti. Le necessità vengono valutate per singoli appartamenti. Il fabbisogno è di 1 posto auto ogni 100 mq di SUL; ogni frazione superiore viene computata per un ulteriore posto auto. - per uffici, 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;
 - per negozi, 1 posto auto ogni 30 mq di superficie utile lorda;
 - per artigianato, laboratori, ecc. il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di 1 posto auto ogni 2 addetti;
 - per esercizi pubblici:
 - a) quali ristoranti o bar, 1 posto auto ogni 4 posti a sedere (al minimo 1 posto auto ogni 6 mq di SUI);
 - b) quali alberghi e pensioni, 1 posto auto per ogni camera; - per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS.
- 2) Deroghe alle norme sopra menzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse oggettivamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali dei nuclei. In tale caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
- 3) Valgono inoltre i seguenti disposti:
- a) per il calcolo del numero dei posteggi fa stato la somma delle necessità secondo le varie utilizzazioni previste. Per casi particolari si può tener conto della complementarietà dei contenuti.
 - b) Nel caso di cambiamento di destinazione, dal numero dei posteggi necessari, vanno dedotti i posteggi esistenti o rispetti-

I percorsi pedonali passanti su terreno privato possono essere considerati a seconda dei casi unicamente dei "diritti di passo". Per ogni cambiamento come pure per ogni sistemazione del fondo del sentiero, deve essere inoltrata regolare domanda al Municipio che rilascerà un'autorizzazione di esecuzione.

Art. 31**Accessi**

Gli accessi a strade o piazze pubbliche non devono arrecare disturbo alla circolazione. Per motivi connessi alla sicurezza del traffico il Municipio può imporre: l'ubicazione degli stessi; l'obbligo a due o più proprietari di formare un accesso comune; altre misure ritenute necessarie. In particolare:

- a) autorimesse chiuse con accessi direttamente sulle strade pubbliche o aperte al pubblico devono essere ubicate ad una distanza minima di ml 5.00 dal limite esterno del campo stradale o marciapiede;
- b) cancelli o catene di delimitazione devono essere arretrate di almeno ml 5.00 dal limite esterno del campo stradale o marciapiede;
- c) le porte ed i cancelli devono aprirsi verso l'interno delle proprietà;
- d) per una profondità di ml 5.00 dalla proprietà pubblica (prevista dal piano) l'accesso deve avere una pendenza massima del 5 %;
- e) non sono ammessi scoli verso le strade pubbliche delle acque provenienti da accessi privati;
- f) lungo l'apertura d'accesso la proprietà privata deve essere opportunamente delimitata (p. es. con una fila di dadi segnabordo).

Il Municipio ha la facoltà, nel rispetto del principio generale della sicurezza della circolazione, di concedere deroghe per casi eccezionali (dove vi è un'impossibilità oggettiva al rispetto delle normative) o imporre misure più restrittive ed eventualmente ordinare la sistemazione, a spese degli interessati, di quegli accessi esistenti particolarmente pericolosi dal profilo del traffico. In tutti i casi le deroghe possono interessare unicamente interventi su opere parzialmente esistenti nei nuclei o per i casi generali dei capitoli c) - d). Resta riservato il giudizio delle competenti Autorità cantonali per quanto concerne in particolare la strada di raccolta.

costruzione o dell'impianto o motivi d'inserimento lo giustificano possono essere concesse deroghe purché le stesse non pregiudichino in modo evidente i confinanti.

- Le edificazioni pubbliche devono inserirsi armoniosamente e correttamente con le zone circostanti, e rispettare di regola le indicazioni normative prescritte per le zone limitrofe.
- Qualora destinazioni di enti di diritto pubblico, senza interessi diretti sulle stesse da parte del Comune, dovessero decadere le aree così liberate, sono attribuite ed assumono i parametri della zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa.

vamente l'esigenza iniziale, secondo la precedente ultima destinazione.

- c) I posteggi necessari possono essere:
- realizzati in proprio o in comune con altri proprietari;
 - messi a disposizione (tramite convenzione, diritto di superficie) da confinanti che ne dispongono in eccedenza. In questi casi sul registro degli indici viene iscritto un vincolo di destinazione a favore della parcella gravante. Una modifica di tale vincolo può essere ottenuta unicamente realizzando o mettendo a disposizione nuovi posteggi. Il Municipio può richiedere inoltre l'iscrizione a RF di un diritto d'uso.
- d) Gli spazi di manovra ed accesso alle autorimesse ed ai posteggi demarcati non possono essere computati quali aree di parcheggio.
- e) I posteggi privati devono essere ubicati oltre le linee di arretramento. Se per motivi tecnici ciò non fosse possibile il Municipio può concedere delle deroghe a condizione che non venga pregiudicata la sicurezza della circolazione.
- f) l'edificazione di posteggi coperti, non muniti di porte o catene, siti a monte delle strade in terreni con forte pendenza può essere autorizzata, in deroga alle linee di arretramento, purché l'edificio o il cornicione di gronda rispettino una distanza minima di ml 2.00 dal campo stradale e non venga pregiudicata la sicurezza della circolazione.

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI D'INTERESSE PUBBLICO


Art. 33

**Attrezzature
ed edifici
di interesse
pubblico AP-EP**


La zona definita per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico comprende tutte le aree destinate a tale scopo. Sono ammesse le costruzioni e le infrastrutture a carattere pubblico espressamente previste sui piani o compatibili con la destinazione indicata .

- Per le distanze fanno stato le norme dell'art. 9. Se la natura della

Modo di misurare l'altezza (casi particolari) per costruzioni principali e accessorie



L'altezza (h) computabile per il fondo laterale corrisponde all' h più elevata.




In tutti i casi l'altezza (h) computabile per il fondo laterale corrisponde all' h più elevata.

Corpi costruttivi (tecnici esclusi) sporgenti oltre la falda del tetto o dei parapetti vengono computati ai fini dell'altezza dell'edificio quando non sporgono dal profilo dei 2/3 stabilito dal filo superiore di ogni facciata.

Gli abbaini o altre prese di luce sui tetti (lucernari esclusi) sono computati nell'altezza dell'edificio unicamente se occupano più di un 1/3 della lunghezza della facciata.



Gli attici sono conteggiati ai fini dell'altezza (art. 9 RALE).

Modo di misurare l'altezza (casi particolari) per costruzioni principali e accessorie



L'altezza (h) computabile per il fondo laterale corrisponde all' h più elevata.


Per le costruzioni accessorie è ammessa un'altezza massima laterale di ml 3,50.



Art. 9.1 Distanze

Distanza tra edifici


La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.
 Tra edifici sullo stesso fondo o siti in diverse zone di PR è da considerare un confine ideale.




Art. 8.3 Definizioni

Lunghezza della facciata

Per il calcolo della distanza da confine si considera quale lunghezza della facciata la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio.
 Tale misura non è calcolata per le parti arretrate dell'edificio principale di ml. 4.00.



Lunghezza della facciata per il lato A-B: $L = L_1 + 1L_2$



Lunghezza della facciata per il lato A-B: $L = L_3$
 Analogamente si procederà per gli altri lati della particella

Oss.: Le costruzioni accessorie sono computate al fine di determinare la lunghezza della facciata. Non vengono per contro considerate ai fini di stabilire le parti arretrate da non calcolare

Approvato dal Municipio il 7 giugno 1990.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Ugo Jametti

Il Segretario:
Pier Paolo Gandolfi

Adottato dall'Assemblea il 2 agosto 1990

Il Presidente:
Giovita Berla

Il Segretario:
Pier Paolo Gandolfi

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 8222 del 28 settembre 1993